

**Convenzione fra il Comune di Nichelino e l'Associazione/Organizzazione _____
per la gestione di sportelli informativi e attività di promozione/supporto sul territorio
nell'ambito delle Pari Opportunità fino al 31.12.2022**

(Art. 56 del Codice del Terzo settore)

Il giorno _____, con la presente scrittura privata, l'ente Comune di Nichelino (TO), (di seguito solo Comune), con sede in Nichelino, Piazza Di Vittorio n. 1, codice fiscale 94031420014, partita IVA 01131720011, qui rappresentato dal Dirigente dell'Area Servizi alla Persona dr. _____, nato a _____ il _____ domiciliato ai fini della presente presso la sede comunale, il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'ente (Provvedimento del Sindaco n. _____ del con i quali sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali)

e

l'Associazione/Organizzazione senza scopo di lucro denominata _____
(di seguito solo Associazione/Organizzazione) con sede in Via/Piazza _____
codice fiscale _____, nella persona del legale rappresentate
Signor/a _____, nato/a a _____
il _____ CF _____, il/la quale dichiara di agire in nome, per conto e
nell'esclusivo interesse dell'Associazione/Organizzazione;

Richiamati:

- il D.Lgs 117/2017 "Codice del Terzo Settore";
- Il Codice Civile;
- gli articoli 1, comma 1-bis, e 11 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;
- il Decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi.

Premesso che:

- il principio di sussidiarietà orizzontale invita le amministrazioni locali ad avvalersi dell'operato dei cittadini, singoli ed associati per lo svolgimento di compiti e funzioni ad esse assegnati;
- detto principio è sancito dal comma 4 dell'articolo 118 della Costituzione, dal comma 3 lettera a) dell'articolo 4 della legge 15 marzo 1997 numero 59 e dal comma 5 dell'articolo 3 del TUEL;
- quest'ultima norma dispone che *"i comuni e le province svolgano le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali"*;
- il "Codice del Terzo settore" riconosce *"il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo Settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo"*, ne promuove *"lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia"*, e ne favorisce *"l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali"* (articolo 2 del D.Lgs. 117/2017);
- il Codice del Terzo settore definisce "volontario" la persona che per libera scelta svolge attività in favore della comunità e del bene comune, *"mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione"* (articolo 17 del D.Lgs. 117/2017);
- l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario;
- l'organizzazione di appartenenza può rimborsare al volontario soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalla stessa organizzazione;
- la qualità di volontario risulta incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo, nonché con ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa

parte.

Premesso inoltre che:

- l'articolo 56 del Codice del Terzo settore consente alle amministrazioni pubbliche di sottoscrivere, con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale *“convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato”*;
- i requisiti richiesti dalla legge, affinché organizzazioni e associazioni possano firmare la convenzione sono:
 - l'iscrizione da almeno sei mesi nel Registro Unico Nazionale (ovviamente a decorrere dalla operatività di tale registro, durante il periodo transitorio vige l'articolo 101 comma 3 del D.Lgs. 117/2017);
 - il possesso di requisiti di moralità professionale;
 - il poter dimostrare “adeguata attitudine” da valutarsi con riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come *“concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione”* capacità da valutarsi anche con riferimento all'esperienza, organizzazione, formazione e aggiornamento dei volontari (articolo 56 commi 1 e 3 del D.Lgs. 117/2017).

Premesso infine che:

- il comma 3 dell'articolo 56 stabilisce che la pubblica amministrazione individui le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, con cui stipulare la convenzione “mediante procedure comparative riservate alle medesime” nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento;
- dal giorno al giorno è stato pubblicato, sul sito istituzionale www.comune.nichelino.to.it uno specifico “avviso pubblico” per consentire a tutte le associazioni di promozione sociale e le organizzazioni di volontariato del territorio di manifestare il proprio interesse;
- svolta la procedura selettiva, è stata selezionata l'organizzazione / associazione..... per lo svolgimento del servizio previsto dalla presente convenzione;
- l'Associazione/Organizzazione ha quali prioritari scopi sociali _____;
- l'Associazione/Organizzazione è iscritta nel registro della Regione Piemonte dal _____;
- lo schema della presente è stato approvato con DGC n. _____ del _____;

Tanto richiamato e premesso, Comune ed Associazione/Organizzazione convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 – Richiami e premesse

Comune ed Associazione/organizzazione approvano i richiami e le premesse quali parti integranti e sostanziali della presente convenzione.

Articolo 2 – Oggetto

In forza del principio della sussidiarietà orizzontale, applicando l'articolo 56 del Codice del Terzo settore, previa procedura comparativa, il Comune si avvale dell'attività dell'Associazione/Organizzazione e, quindi, affida alla stessa la gestione di sportelli informativi e attività di promozione/supporto sul territorio nell'ambito delle Pari Opportunità.

In particolare:

- assicurare, tramite sportelli dedicati, informazioni e supporto in materia di pari opportunità;
- promuovere lo Sportello con la predisposizione di materiale divulgativo informativo o tramite altre forme ritenute idonee;

- favorire la cultura della solidarietà e della sussidiarietà, a tutela dei diritti delle persone deboli e delle loro famiglie;
- facilitare i rapporti con gli Uffici Comunali e, nel contempo, valorizzare le figure di volontari già formati sulla materia e disponibili alla collaborazione per la realizzazione del progetto.

Articolo 3 – Finalità

Il Comune di Nichelino intende promuovere l'attività dello Sportello "Pari & Dispari" attraverso la realizzazione e lo sviluppo del progetto di cui sopra. Intende pertanto avvalersi di organizzazioni di volontariato o di associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno un anno nel "registro unico nazionale" (ovviamente a decorrere dalla operatività di tale nuovo registro; durante il periodo transitorio vige l'articolo 101 comma 3 del Codice, quindi valgono le attuali iscrizioni nei registri regionali) che dovranno svolgere le seguenti attività:

1. offrire informazioni, ascolto, accoglienza;
2. accogliere i bisogni espressi dai/le cittadini/e trasformandoli in proposte di azioni specifiche;
3. essere in collegamento con i servizi del territorio.

Articolo 4 – Servizio

Per la realizzazione del progetto l'Amministrazione Comunale concederà l'utilizzo gratuito dello Sportello Pari & Dispari sito in P.zza Spadolini n. 5 - Nichelino per lo svolgimento dell'attività di cui alla presente convenzione, con oneri di funzionamento a carico del Comune stesso.

L'Amministrazione Comunale, a sua legittima tutela, ha facoltà di sospendere l'attività di sportello in caso di uso improprio dei locali da parte dell'Associazione.

La Città di Nichelino è esonerata da qualunque responsabilità in caso di interruzione delle attività/servizi per cause indipendenti dalla propria volontà.

L'espletamento dell'attività avverrà con l'utilizzo di mezzi ed attrezzature proprie dell'Associazione/Organizzazione. L'Associazione/Organizzazione garantisce che gli operatori inseriti nelle attività oggetto della presente convenzione sono in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche necessarie allo svolgimento del servizio o delle prestazioni specifiche.

Articolo 5 – Responsabilità

L'Associazione/Organizzazione è l'unica e sola responsabile nei rapporti con gli utenti e con i terzi in genere per i rischi derivanti dallo svolgimento del servizio. A norma dell'articolo 18 del Codice del Terzo settore, l'Associazione/Organizzazione ha stipulato una polizza per assicurare i propri volontari da infortuni, connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. Trattasi della polizza assicurativa rilasciata da

_____ Agenzia di _____, numero _____
_____ in data _____, scadenza _____.

L'Associazione/Organizzazione dovrà individuare e comunicare al Comune i nominativi dei seguenti responsabili, con relativi recapiti:

- coordinatore/referente per il progetto;
- responsabile della sicurezza ai sensi del Testo Unico Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs 81/2008);
- responsabile del primo soccorso e prevenzione incendi;
- responsabile del trattamento dei dati secondo quanto stabilito dalla vigente normativa Regolamento UE n. 679/2016 (G.D.P.R.).

Dovrà inoltre comunicare i nominativi degli operatori (volontari ed eventuali lavoratori) adibiti alle attività in oggetto.

Gli operatori adibiti al servizio dovranno essere muniti di apposito tesserino di riconoscimento e

dovranno svolgere l'attività nel rispetto dei diritti e della dignità dell'utenza.

Articolo 6 – Durata

Il Comune si avvale dell'Associazione/Organizzazione, cui è affidato il servizio, fino al 31.12.2022. Fatta salva ogni ipotesi di rinnovo, proroga, proseguimento ai sensi di legge.

Articolo 7 - Continuità nell'erogazione del servizio

L'Associazione/Organizzazione si impegna affinché le attività programmate siano rese con continuità per il periodo preventivamente concordato e si impegna inoltre a dare immediata comunicazione al Comune delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività. Il Comune è tenuto a comunicare tempestivamente all'Associazione/Organizzazione ogni evento che possa incidere sulla validità della presente convenzione.

Articolo 8 – Risoluzione e decadenza

Ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile, il Comune ha facoltà di risolvere la presente convenzione per ogni violazione o inadempimento delle obbligazioni assunte dall'Associazione/Organizzazione. Inoltre, il Comune può risolvere la presente:

- qualora l'Associazione/Organizzazione violi leggi, regolamenti anche comunali, ordinanze o prescrizioni delle autorità competenti;
- qualora l'Associazione/Organizzazione venga sciolta e posta in liquidazione, ovvero si determini una sostanziale modifica nell'assetto associativo tale da far venir meno il rapporto fiduciario con il Comune. La risoluzione è efficace decorsi giorni trenta dalla comunicazione in forma scritta ad opera del Comune. La perdita dei requisiti sussistenti al momento della partecipazione alla manifestazione di interesse determina la decadenza dello svolgimento del servizio.

Articolo 9 – Controversie

I rapporti tra Comune ed Associazione/Organizzazione si svolgono ispirandosi ai principi della leale collaborazione, correttezza (art. 1175 del Codice civile), buona fede (artt. 1337 e 1366 del Codice civile). Eventuali contestazioni circa l'esplicazione del servizio, ove non risolte in sede bonaria, saranno devolute all'autorità giudiziaria territorialmente competente.

Articolo 10 – Rinvio dinamico

Per tutto quanto qui non previsto e normato, Comune ed Associazione/Organizzazione rinviano al Codice civile ed alla normativa richiamata nelle premesse. Eventuali novelle legislative e regolamentari troveranno applicazione automatica, senza la necessità di provvedere ad integrazione o rettifica della presente.

Articolo 11 - Spese contrattuali

Comune ed Associazione/Organizzazione concordano che provvederanno a registrazione esclusivamente in caso d'uso (art. 6 del DPR 131/1986). Tutte le spese, i diritti, le imposte inerenti e conseguenti alla presente saranno a carico della parte richiedente la registrazione.

Articolo 12 – Controlli

E' prevista la presentazione del programma delle attività e la redazione di un report periodico semestrale che documenti le attività svolte all'interno dello Sportello Pari & Dispari.

Il servizio Comunale potrà effettuare controlli in loco per constatare l'andamento e l'attuazione della Convezione, nonché potrà chiedere elementi /documenti chiarificativi ed integrativi.

L'Ufficio Politiche Sociali del Comune è individuato quale ufficio per eventuali chiarimenti, ulteriori informazioni e/o segnalazioni.

Di tale possibilità viene data informativa agli utenti anche con affissione di apposito avviso presso

la sede di svolgimento delle attività.

Comune ed Associazione/Organizzazione hanno letto la presente Convenzione, l'hanno ritenuta conforme alle loro volontà, la approvano e confermano in ogni paragrafo e articolo e, pertanto, la sottoscrivono.

Per l'Associazione/Organizzazione
Il Legale Rappresentante

Per il Comune di Nichelino
Il Dirigente Area Servizi alla Persona
